



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

**IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER I CRITERI DI EROGAZIONE DELL'INCENTIVAZIONE ALLA
PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DI COMPARTO A VALERE SUL FUA 2015.**

In data 7 ottobre 2016 si sono riunite presso l'AIFA, in Via del Tritone, 181, la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, di cui al foglio firme (v. allegato 1), per la stipula dell'ipotesi di accordo per la definizione dei criteri per la distribuzione dell' incentivazione alla produttività per i dipendenti di comparto a valere sul FUA 2015. Le parti,

dopo ampia ed approfondita discussione:

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito denominata anche "Agenzia");

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto legge n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Panl, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 22 del 28 gennaio 2015), di seguito denominato "regolamento 2015";

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), di seguito denominato "nuovo regolamento";

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale di comparto, relativi alla contrattazione integrativa ed al Fondo Unico di Amministrazione (FUA);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 42, comma 5-ter del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e in particolare l'art. 25;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141;

Visto l'art. 5, commi 11-bis, 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento delle imprese del settore bancario";

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

Visti i protocolli di accordo di contrattazione sui criteri di utilizzo del FUA dei precedenti esercizi;

Visto l'accordo integrativo del 30 novembre 2010, così come integrato in data 13 settembre 2011, destinato a remunerare le progressioni di fascia economica, nonché gli accordi sindacali, su indennità di turnazione e reperibilità, del 7 marzo 2014, quanto alla proroga per il periodo gen-apr 2015 e, del 16 aprile 2015 per il periodo mag-dic 2015;

Visto l'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 30 aprile 2016;

Vista la nota AIFA del 27 luglio 2011, concernente la ricostruzione storica dei fondi contrattuali;

Visto il Regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti di terzi, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 5 del 13 febbraio 2013 e pubblicato il 16 aprile 2013;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale del 14 dicembre 2015, sui criteri per la determinazione e la ripartizione dei compensi al personale, ai sensi dell'art. 8 del regolamento per la disciplina dei

servizi resi nei confronti di terzi, sottoscritta definitivamente in data 14 giugno 2016, a seguito del parere favorevole, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, del Ministero dell'Economia e Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Vista la Determinazione del Direttore generale n. 1341 del 20 ottobre 2015, di costituzione del Fondo Unico di Amministrazione (FUA) per la contrattazione integrativa per l'anno 2015;

Visto il verbale n. 314 del 7 luglio 2016 del Collegio dei Revisori dei Conti che ha certificato le somme relative alla costituzione del FUA 2015;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. La presente ipotesi di accordo si applica a tutto il personale di comparto dell'AIFA con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato, nonché al personale in posizione di comando da altra amministrazione.

Articolo 2

(Consistenza del Fondo Unico di Amministrazione)

1. L'ammontare del Fondo certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti per l'anno 2015 al netto della riduzione del 10% di cui all'art. 67 comma 5 del decreto legge 112 del 2008, è pari a €. 3.243.772,00 (tremilioniduecentoquarantatremilasettecentosettantadue/00), al lordo dei contributi previdenziali.
2. L'ammontare del FUA per servizi resi conto terzi di cui all'art. 48, comma 8, lett. c-bis del decreto legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, è pari ad €. 19.404,00 (dieciannovemilaquattrocentoquattro/00).
3. L'ammontare del FUA per procedure EMA di cui all'art. 62 del Regolamento CE n. 726 del 2004, è pari ad €. 65.747,00 (sessantacinquemilasettecentoquarantasette/00).
4. L'importo del Fondo certificato dal Collegio dei Revisori sarà inoltre ridotto delle somme già impegnate per effetto degli accordi integrativi citati nelle premesse (progressioni economiche, indennità turno e reperibilità).

Articolo 3

(Criteri di distribuzione Incentivo alla produttività)

1. Nel corso del 2015 la Direzione Generale ha assegnato, nell'ambito della programmazione, obiettivi specifici e concordati con ogni singolo Ufficio e Unità Dirigenziale AIFA. A seguito di verifica, realizzata dal preposto Ufficio Qualità delle Procedure e Controllo di Gestione sui risultati conseguiti, le somme verranno erogate al personale secondo i criteri di seguito illustrati:

A) il 70 % della incentivazione alla produttività verrà determinato sulla base degli obiettivi assegnati, dalla Direzione Generale, ad ogni singolo Ufficio e Unità Dirigenziale AIFA di cui al capoverso precedente nella seguente misura:

- 100% della retribuzione per obiettivi raggiunti almeno all'80%;
- 70% della retribuzione per obiettivi raggiunti in una misura tra il 70% e il 79%;
- 50% della retribuzione per obiettivi raggiunti in una misura tra il 51% e il 69%;

Non verrà erogato alcun importo per risultati inferiori al 51%.

Questa quota di incentivazione alla produttività, verrà calcolata tenendo conto del punto medio ponderato per Area di appartenenza del dipendente.

B) il 20 % della incentivazione alla produttività verrà determinato sulla base degli obiettivi quantitativi assegnati per l'anno 2015 ad ogni singolo dipendente nella seguente misura:

- 100% del compenso per obiettivi raggiunti almeno all'80%;
- 80% del compenso per obiettivi raggiunti in una misura tra il 65% e il 79%;
- 60% del compenso per obiettivi raggiunti in una misura tra il 51% e il 64%;

Non verrà erogato alcun compenso per risultati inferiori al 51%;

C) il 10 % della incentivazione alla produttività verrà determinato sulla base degli obiettivi qualitativi assegnati per l'anno 2015 ad ogni singolo dipendente nella seguente misura:

- 100% del compenso per obiettivi raggiunti da 73 a 100 punti
- 86,67% del compenso per obiettivi raggiunti da 51 a 72 punti;
- 80% del compenso per obiettivi raggiunti da 25 a 50 punti;
- 66,67% del compenso per obiettivi raggiunti da 0 a 24 punti;

Le quote di incentivazione alla produttività di cui alle lettere B) e C) verranno calcolate tenendo conto della progressività della retribuzione lorda annua riferita all'Area e alla fascia economica dell'inquadramento contrattuale di appartenenza del dipendente.

D) Eventuali somme residue verranno ridistribuite proporzionalmente sulla base della percentuale complessiva individualmente raggiunta.

2. Le somme determinate secondo i criteri di cui al comma precedente verranno per ciascun dipendente riproporzionate in relazione al periodo di effettiva attività svolta in Agenzia per l'anno 2015, tenuto conto della data di assunzione o di inizio comando "in", della data di cessazione dal servizio o di comando "in", della percentuale di part-time per il personale in regime di part-time, delle aspettative o di altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale secondo le vigenti disposizioni.

3. Il FUA per servizi resi per conto terzi andrà distribuito, quanto alla restante parte degli eventuali residui, a tutto il personale destinatario del trattamento a valere sul Fondo, secondo i criteri di raggiungimento degli obiettivi.

4. Per la distribuzione e ripartizione dei compensi riguardanti i costi orari del personale di cui all'art. 6, comma 2, lettere d) ed e) del Regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti di terzi, si applica l'accordo sindacale del 14 dicembre 2015, sottoscritto definitivamente in data 14 giugno 2016, di cui in premessa.

Articolo 4

(Fondo di garanzia)

1. Si concorda l'accantonamento di una somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per la correzione di eventuale errori materiali e/o a garanzia di eventuali ricorsi di seconda istanza da parte dei dipendenti, connessi alla valutazione di cui all'art. 3 comma 1, nonché per eventuali necessità che si possano verificare nel corso dell'anno.


2. Al termine della procedura eventuali residui verranno riportati in conto FUA dell'esercizio successivo e distribuiti con gli stessi criteri della presente ipotesi di accordo.

Roma,

Letto, confermato e sottoscritto.

DELEGAZIONE PUBBLICA

Prof. Luca Panti




ORGANIZZAZIONI SINDACALI


FP/CGIL



CISL/FP



UIL/PA



CONFSAL-UNSA



UGL/INTESA



FLP



USB/PI



X RSU:

